ORDO VIDUARUM - STATUTO

"Quella che è veramente vedova ha riposto la speranza in Dio e si consacra all'orazione e alla preghiera giorno notte... Una vedova sia iscritta al catalogo quando abbia la testimonianza di opere buone: abbia cioè allevato i figli, praticato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, sia venuta in soccorso agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene" (Tm 5,5-9).

COSTITUZIONE

Art. 1. §1. In forza del decreto Prot. 74/2016/V è istituito nella Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca l'"Ordo Viduarum" al quale appartengono le vedove consacrate che intendono vivere individualmente e permanentemente nello stato di vita vedovile.
§2. L'Ordo Viduarum è costituito da vedove che scelgono il loro stato di viduità non passivamente ma come autentica vocazione, per la quale accettano gioiosamente di rimanere nella solitudine e servire con amore i figli, i poveri, gli emarginati e la Chiesa locale.
§3. I membri di detto Ordine, inseriti o no in gruppi o movimenti ecclesiali, devono aver dimostrato, a giudizio del Parroco o di un altro Presbitero, saggezza, prudenza, spirito di preghiera e carità.

NATURA E SIGNIFICATO

Art. 2. Per la vedova la morte del marito rappresenta, nel cammino di fede, una chiamata di Dio, una vera e propria vocazione ad appartenere a Lui senza condizioni e senza riserve. La vedova vive così già adesso, come annuncio e profezia, l'appartenenza a quel Regno dove il marito l'ha preceduta e dove si ricomporranno tutti gli affetti terreni.

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

Art. 3 Possono accedere al solenne Rito di Consacrazione le vedove in possesso dei seguenti requisiti:

1. retta intenzione, buona stima e costumi irreprensibili;
2. ricezione dei sacramenti previsti per l'iniziazione cristiana;
3. celebrazione di un solo matrimonio validamente contratto;
4. assenza di convivenze per tutta la durata dello stato vedovile;
5. congrua permanenza nello stato vedovile;
6. presentazione di domanda scritta al Vescovo diocesano contenente il proposito di far parte dell'Ordo alle condizioni previste dal presente Statuto;
7. adeguata preparazione al carisma dell'Ordo e docilità alle indicazioni del Vescovo diocesano;
8. compimento del 45° anno di età, fatta eccezione per quei casi in cui il Vescovo diocesano ritenga di dover concedere la dispensa.

ITINERARIO FORMATIVO

Art. 4. §1. Il cammino di formazione nell'Ordo è caratterizzato:

a. dalla formazione iniziale di durata non inferiore a due anni;
b. dalla formazione permanente.

§2. Nel cammino formativo iniziale è necessario operare un attento discernimento in vista di una conoscenza diretta delle persone e delle loro motivazioni. Alle vedove saranno illustrati gli impegni spirituali da assumere per poter sostenere, guidare e nutrire la propria vita.

§3. Durante la formazione iniziale le vedove saranno aiutate ad approfondire la conoscenza del proprio stato di vita, dagli scritti dei Padri e dai documenti del Magistero. Inoltre saranno opportunamente istruite sulla lettura della Parola di Dio e la celebrazione della preghiera liturgica. Piene di amore per la Chiesa di Cristo, sotto la guida del Vescovo o di un suo Delegato, cureranno il proprio servizio ecclesiale nei diversi ambiti di presenza (famiglia, parrocchia, diocesi, società civile) con particolare attenzione agli ultimi, alle "periferie" e al ministero della consolazione.

Art. 5. §1. Per il cammino spirituale è opportuna la guida di un sacerdote. Sarà premura del Vescovo diocesano o del Delegato vescovile favorire su questo punto il necessario discernimento.

§2. In prossimità della celebrazione del Rito di consacrazione, sarà posto l'accento sulla natura dell'atto liturgico compiuto nelle mani del Vescovo, segno di un legame pieno e diretto con Cristo.

Art. 6. §1. Durante la formazione permanente la vedova continuerà ad approfondire la riflessione iniziale sulla dedizione totale a Dio, sul senso di appartenenza alla Chiesa e la peculiarità del proprio servizio. In questo itinerario le vedove saranno chiamate a condividere i frutti spirituali della consacrazione, il cammino che

perfeziona il proprio essere in Cristo nel casto stato vedovile, l'offerta della propria vita come partecipazione alla croce del Signore, la dedizione alle opere di bene e la gioiosa speranza nella vita futura.
§2. Ogni vedova consacrata potrà dotarsi lodevolmente di una Regola di vita, sotto l'esclusiva direzione del Padre Spirituale.

PROGRAMMA DI VITA SPIRITUALE E SERVIZI PASTORALI

Art. 7. §1. Tutta la vita della vedova, improntata alla sobrietà e alla riservatezza, deve diventare offerta, preghiera e servizio. La partecipazione assidua al banchetto eucaristico è per la vedova occasione privilegiata di incontro con lo Sposo celeste, che ha aperto spazi nuovi all'esperienza umana dell'amore.
§2. La vedova si dedicherà con perseveranza alla celebrazione liturgica giornaliera delle Lodi mattutine e dei Vespri, alimentando la sua vita interiore con la Parola di Dio. Si accosterà frequentemente al sacramento della Penitenza e coltiverà una particolare devozione alla Vergine Madre di Dio con la recita del Rosario e la partecipazione alle feste mariane.

Art. 8. La vedova vivrà il proprio servizio nei seguenti ambiti:

a. nella famiglia come fedeltà alla vocazione coniugale e testimonianza di comunione nella fede con il marito defunto;
b. nella comunità parrocchiale, dove accoglierà con generosità e semplicità gli incarichi affidati dal Parroco, impegnandosi ad essere vicina a chi è segnato dalla sofferenza o colpito da un lutto familiare;
c. in tutti i contesti richiesti dalle iniziative proprie della diocesi o dell'Ordo.

REGOLAMENTO

Art.9. L' Ordo Viduarum si doterà di un Regolamento destinato a disciplinare il cammino di formazione, iniziale e permanente, nonché la vita spirituale delle vedove consacrate. Tale Regolamento dovrà essere approvato dal Vescovo diocesano.

RITO DI CONSACRAZIONE

Art. 10. La solenne consacrazione delle vedove, compiuta secondo il Rito liturgico in un luogo pubblico, è presieduta dal Vescovo o dal Delegato per l'Ordo. Con la consacrazione e l'emissione del proposito di permanere nella vedovanza, le vedove entrano a far parte dell' Ordo Viduarum della Chiesa di Ugento-S.Maria di Leuca ed i loro nomi sono iscritti nell'apposito Albo diocesano.

RAPPORTI COL VESCOVO

Art. 11. Al Vescovo, garante della comunione ecclesiale, spetta il discernimento, la consacrazione delle vedove, la cura pastorale e la vigilanza sul carisma originario dell'Ordo. Il Vescovo può affidare ad un Delegato la formazione delle vedove nonché le relazioni istituzionali previste sul piano diocesano e nazionale.

OBBLIGHI DELLA VEDOVA CHE ADERISCE ALL'ORDO

Art. 12. La vedova si impegna a:

1. osservare il voto di castità secondo il proprio stato di vita con vigilanza, riservatezza, modestia, trasparenza e sincerità;
2. osservare lo spirito di povertà, ponendo a disposizione del Vangelo le proprie energie, i pensieri, le opere, il tempo e le parole, secondo il carisma proprio dell'Ordo;
3. prestare obbedienza al Vescovo diocesano, secondo gli impegni personali e familiari, nonché l'indole del servizio svolto;
4. custodire lo spirito comunitario nella piena consapevolezza del legame presente tra tutte le vedove dell'Ordo;
5. alimentare lo spirito di preghiera, attraverso la celebrazione della Liturgia delle Ore e la meditazione quotidiana;
6. partecipare all'Adorazione eucaristica e alla Messa feriale secondo le possibilità;
7. coltivare le pratiche di pietà quali la preghiera per i defunti, in modo particolare per il proprio coniuge, e la recita del Santo Rosario;
8. curare il proprio lavoro professionale e casalingo, senza trascurare l'attenzione verso i propri figli e gli obblighi derivanti dai legami familiari;
9. approfondire la dimensione dello studio secondo le indicazioni suggerite dal Vescovo diocesano o dal suo Delegato.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Art. 13 Volendo assicurare un più efficace coordinamento pastorale tra le vedove consacrate appartenenti all' Ordo, è in facoltà del Vescovo diocesano nominare una vedova quale Responsabile del gruppo diocesano.

ABBANDONO

Art. 14. Durante il periodo di formazione, prima dell'emissione del proposito permanente nell'Ordo, ogni vedova può liberamente abbandonare il cammino intrapreso, dandone formale comunicazione al Vescovo.

USCITA

Art. 15. **§1.** Dopo il solenne Rito di consacrazione, qualora la vedova intendesse venir meno al proposito assunto in forma perpetua, dovrà attentamente ponderare la propria decisione, invocando nella preghiera la speciale assistenza dello Spirito Santo e confrontandosi seriamente con il proprio Direttore spirituale.
§2. L'eventuale decisione dovrà essere formalizzata per iscritto e trasmessa al Vescovo diocesano per tutte le valutazioni del caso.

DIMISSIONE

Art. 16. Solo al Vescovo compete assumere nei confronti della vedova i provvedimenti di dimissione o espulsione dall' Ordo. In tali casi dovranno essere osservate, in quanto compatibili, le norme previste dal Codice di diritto canonico garantendo in ogni caso alla persona i più adeguati mezzi di difesa.

Ugento, 9 marzo 2016